Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 16 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 165**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi alla distribuzione gratuita dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti (tanto in edizione normale che economica) che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a tale distribuzione gratuita vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita dei fascicoli** della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione agricola industriale », in Mantova.

Con decreto 26 giugno 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto anno al registro n. 6 Finanze, foglio n. 176, la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Mantova è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione agricola industriale, che avrà luogo a Mantova dal 28 settembre al 12 ottobre 1930-VIII.

(4077)

Autorizzazione a promuovere in Venezia la XXI Mostra dell'Opera Bevilacqua - La Masa e Prima Mostra d'arte del Sindacato regionale fascista delle belle arti del Veneto.

Con decreto 26 giugno 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto anno al registro n. 6 Finanze, foglio n. 174, il Sindacato regionale fascista delle belle arti del Veneto è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XXI Mostra dell'Opera Bevilacqua - La Masa e Prima Mostra d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Venezia nei mesi di luglio, agosto e settembre 1930-VIII.

(4078)

Autorizzazione a promuovere in Ascoli Piceno la Mostra nazionale di bachicoltura e sericoltura, il Congresso serico e la Mostra regionale dell'artigianato.

Con decreto 25 giugno 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio detto anno al registro n. 6 Finanze, foglio n. 175, il Comitato dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Ascoli Piceno è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale di bachicoltura e sericoltura, il Congresso serico e la Mostra regionale dell'artigianato, che avranno luogo in Ascoli Piceno nei mesi di luglio ed agosto 1930-VIII.

(4079)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1253.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 883.

Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie grotte termali demaniali di Santa Cesaria in Terra d'Otranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII, tra il Regio demanio e la Società anonima Saverio Sticchi, esercente le Regie grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra d'Otranto, in sostituzione della convenzione 1° aprile 1927, approvata con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1125.

La detta convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire dieci.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

N. 68 di repertorio.

Nuova convenzione tra il Regio demanio dello Stato e la Società anonima Saverio Sticchi per l'uso e l'esercizio delle quattro grotte termali di Santa Cesaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrenta (1930) - VIII - il giorno trenta (30) del mese di gennaio in Roma, in una sala del Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabinetto del direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, innanzi a me, cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, nato a Rogliano (Cosenza) e domiciliato a Roma, nella qualità di consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a mente dell'articolo 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato;

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte il gr. uff. dott. Valerio Marangoni fu Giuseppe, nato a Romano di Ezzelino e domiciliato a Roma, nella sua qualità di direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Regio demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1930-VIII, che qui si allega in originale sotto la lettera *A*;

Dall'altra il sig. Saverio Sticchi fu Oronzo, nato e domiciliato in Maglie, amministratore delegato della « Società anonima Saverio Sticchi », in rappresentanza e nell'interesse della Società stessa, giusta gli ampi poteri conferitigli dagli articoli 23 e 24 dello statuto sociale allegato all'atto di costituzione della anzidetta Società rogato in data 15 settembre 1927 dal notaio in Lecce Romeo De Magistris fu Giuseppe e registrato a Lecce l'11 ottobre successivo (Anno V) al n. 647, mod. 1, volume 156.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto senza l'assistenza dei testimoni, ai quali di comune accordo intendono di rinunciare.

Esse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Regio demanio dello Stato concede in uso ed in esercizio alla Società anonima Saverio Sticchi, per tutti gli usi termali e terapeutici, e per quei prodotti che si possano rinvenire e che possono formare oggetto d'industria, e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione, le quattro grotte termali di Santa Cesaria, comune di Santa Cesaria, conosciute sotto il nome di « Grotta Grande », « Grotta Gattulla », « Grotta Fetida », « Grotta Solfatara o Solfarata » e i Bagni marini.

Le sopraindicate grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Regio demanio con tutte le proprietà stabili di ragione erariale, attinenti alle grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle grotte « Grande » e « Gattulla », i bagni marini con gli impianti e i mobili che li arredano, le strade di accesso, i piazzali, i giardini ed i passaggi, e coi diritti ed obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione.

Art. 2.

Durata e modalità della concessione.

E' immutata la durata della concessione prevista nelle convenzioni 25 maggio 1913, 20 giugno 1921, e 1° aprile 1927, per modo che essa avrà termine il 30 aprile 1979.

La Società concessionaria si obbliga di esercire le terme, gli stabilimenti demaniali, i bagni marini, e tutte le eventuali industrie conseguenziali alla presente convenzione con le norme che saranno fissate dal Comitato di vigilanza, istituito con l'art. 6 della legge 2 giugno 1927, n. 947.

In conseguenza devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato le tariffe e le norme di esercizio dei bagni e delle cure, le norme di massima per l'esercizio dell'Azienda, i lavori e le opere necessarie al completamento, ampliamento ed arredamento degli stabilimenti ed alla sistemazione delle sorgenti demaniali, proposti dalla Società concessionaria.

Il Comitato potrà anche deliberare tali lavori ed opere di propria iniziativa.

Art. 3.

Corrispettivo della concessione - Utile netto - Riserva.

La Società concessionaria, in corrispettivo degli obblighi tutti che assume con la presente convenzione, avrà diritto a percepire, dall'esercizio 1928 sino al termine della concessione, il 50 per cento dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio, fino a quando detto utile annuale non ecceda le L. 200.000. Sulla eccedenza, e sino a L. 400.000, la Società percepirà il 40 per cento, ed oltre le L. 400.000 il 30 per cento.

La restante parte di utili, eseguiti i prelevamenti di cui sopra, sarà di spettanza del Regio demanio.

L'utile netto del bilancio annuale sarà rappresentato dai proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso, prelevato il 5 per cento destinato alla costituzione del fondo di riserva.

L'utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale, che, corredato dei documenti giustificativi, la Società concessionaria dovrà presentare all'esame del Regio demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le eventuali osservazioni, non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il fondo di riserva come sopra costituito è destinato a sopperire alle eventuali perdite dell'esercizio nei bilanci annuali durante la concessione e sarà versato annualmente al Banco di Napoli, in un conto intestato al Regio demanio.

Gli interessi del fondo di riserva vanno ad aumento del capitale costituito dal fondo stesso.

Quando per il fondo di riserva siasi raggiunto il limite di un milione, gli ulteriori utili saranno per la totalità ripartiti a norma del primo comma del presente articolo.

Nel caso di prelevamenti dal fondo di riserva per eventuali perdite di qualche esercizio, a norma del successivo art. 5, si tornerà all'accantonamento fino al reintegro di un milione.

Il fondo di riserva esistente alla fine della convenzione sarà diviso in parti eguali fra il Regio demanio e la Società concessionaria.

Art. 4.

Versamento del corrispettivo.

La quota spettante al Regio demanio sull'utile netto di esercizio sarà versata nei modi e dove designerà l'Amministrazione demaniale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'esercizio.

La liquidazione definitiva sarà fatta dal Regio demanio dopo l'esame e l'approvazione del bilancio e la eventuale differenza di utili spettanti al Regio demanio sarà versata dalla Società concessionaria entro 15 giorni dalla comunicazione della predetta liquidazione.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora al tasso legale, con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

La Società concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Regio demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5.

Eccedenza delle spese di esercizio sui proventi.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà coperta mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva esistente di cui all'art. 3. Nel caso però che tale fondo non fosse sufficiente, la deficienza verrà portata nel passivo del bilancio successivo, e il Demanio non sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite. Se al cessare della concessione permanesse una perdita, questa rimarrà ad esclusivo carico della Società concessionaria.

Art. 6.

Rimborsi alla Società concessionaria - Lavori ed espropriazioni.

Il Regio demanio dello Stato assume a suo carico il rimborso alla Società concessionaria:

a) dei due milioni già conteggiati, e che rappresentano le somme anticipate per le espropriazioni eseguite, e per i lavori relativi alla formazione e sistemazione delle strade di accesso alle grotte ed agli stabilimenti termali e per gli sbancamenti compiuti, per far posto alle nuove costruzioni, giusta le liquidazioni dell'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, già eseguite ed accettate dalla Società concessionaria ed approvate dal Comitato di vigilanza con deliberazioni 23 novembre 1927, 27 gennaio 1928, 29 novembre 1928 e 2 dicembre 1929, senza altra formalità.

Tale rimborso continuerà ad essere effettuato in rate eguali senza interessi, entro il 31 dicembre 1932;

b) della somma di L. 105.000 spesa per le costruzioni eseguite dalla Società concessionaria nella zona demaniale sino al maggio 1913, giusta quanto risulta dalle precedenti convenzioni, con gli interessi annuali prestabiliti del 5 per cento dal maggio 1913 al 2 giugno 1927;

c) delle somme che la Società concessionaria ha erogate per lavori e costruzioni relativi alle grotte e stabilimenti termali, nonchè impianti e macchinari, dal maggio 1913 sino a tutto il 30 novembre 1929;

d) dell'importo dei lavori eseguiti dalla Società concessionaria per conto del Regio demanio dal 1° aprile 1927 in poi, in applicazione dell'art. 10, lettera *c*), della convenzione 1° aprile 1927; in quanto tale importo non sia già compreso nei due milioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

L'importo dei lavori, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), è stato determinato complessivamente in L. 3.000.000 in base alle contabilità tenute dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce e dall'Ufficio governativo delle Regie grotte termali di Santa Cesaria, e comprende ogni credito della Società concessionaria, per scavi, sbancamenti, lavori, costruzioni, arredamenti, mobilia, progetti, direzione, collaudi, ecc.; per modo che col pagamento di tale somma s'intendono troncate definitivamente e transattivamente, escluso anche ogni eventuale errore di calcolo, senza altra formalità e nel modo più assoluto tutte le ragioni di credito della Società concessionaria, scadute e da scadere, per effetto ed in dipendenza delle precedenti convenzioni.

La somma anzidetta di L. 3.000.000 costituisce il rimborso al puro costo delle spese sostenute dalla ditta concessionaria per i lavori suaccennati rinunziando essa, nei confronti del Regio demanio e nell'interesse dello sviluppo della stazione termale, a qualsiasi utile.

La detta somma di L. 3.000.000 sarà pagata senza corresponsione di interessi in nove rate annuali eguali di L. 333.333.33 ciascuna, dopo l'espletamento dei pagamenti di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ed in conseguenza la prima rata sarà pagata il 31 dicembre 1933 e le successive il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che il pagamento totale verrà espletato con la rata pagabile al 31 dicembre 1941.

Il Regio demanio procederà direttamente, a proprie spese, alle eventuali espropriazioni di terreni e fabbricati che risulteranno necessarie per l'ulteriore sistemazione della stazione termale; nonchè alla sistemazione a giardini e piazzali dei suoli già espropriati all'oggetto, ai lavori, alle costruzioni, agli arredamenti e agli impianti che, nel suo insindacabile giudizio, riterrà necessari al maggiore incremento ed alle accresciute necessità della stazione termale.

Il Demanio eviterà che nella zona demaniale delle terme antistante ai fabbricati, verso il mare, sorgano costruzioni al disopra del piano stradale, tali da togliere la visuale del mare e del paesaggio.

Art. 7.

Anticipazione alla Società concessionaria.

La Società concessionaria, allo scopo di incrementare la stazione termale, s'impegna di ingrandire e perfezionare l'albergo di sua proprietà, portandolo ad un complessivo di 75 camere da letto, oltre le sale, i servizi e il ristorante, che formeranno in complesso oltre 100 vani, opera già iniziata.

Tale albergo dovrà essere completamente ultimato e arredato alla data del 1° maggio 1932. Per facilitare alla Società concessionaria il compimento di quest'opera nel termine e nei modi suddetti, il Regio demanio concede un'anticipazione di L. 700.000 da prelevarsi sul mutuo stabilito per l'incremento della Stazione termale di Santa Cesaria con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Resta fissato che la Società concessionaria restituirà tale somma al Demanio in tre rate, due uguali di L. 250.000 ciascuna, scadenti al 31 dicembre 1939 e al 31 dicembre 1940, e la terza di L. 200.000 scadente al 31 dicembre 1941. Il Regio demanio avrà diritto a trattenere tali somme sulle corrispondenti annualità di cui all'art. 6 della presente convenzione, per versarle nel conto corrente esistente a quell'epoca presso l'Istituto di credito presso il quale saranno

depositate le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per l'Azienda demaniale di Santa Cesaria.

Su tale anticipazione di L. 700.000, fino all'estinzione, la Società concessionaria corrisponderà l'interesse annuo del 6.50 per cento, che sarà versato annualmente al 31 dicembre.

Se alla data del 1° maggio 1932 la Società concessionaria non avrà adempiuto all'obbligo impostole del completamento e dell'arredamento dell'albergo, sarà assoggettata ad una penale di L. 10.000 per ogni mese di ritardo.

Art. 8.

Lavori e forniture.

I lavori di ampliamento e di restauro, le trasformazioni degli impianti da eseguirsi nell'interno della zona della concessione demaniale, potranno essere proposti al Comitato di vigilanza, caso per caso, e secondo necessità, sia dalla Società concessionaria, sia dai rappresentanti del Regio demanio.

Poi che il Comitato ne abbia riconosciuta l'utilità, le proposte saranno svolte in regolari progetti definitivi, per la successiva approvazione, sia agli effetti delle opere da eseguirsi, sia della spesa relativa.

Avvenuta la definitiva approvazione dei progetti di cui sopra da parte del Comitato di vigilanza, il Comitato stesso potrà stabilire, di volta in volta, che i lavori siano eseguiti, in base alle condizioni di capitolato annesse a ciascun progetto, dalla Società concessionaria, ovvero, in mancanza di accettazione da parte della ditta, che i lavori siano appaltati a trattativa privata fra assuntori idonei o ditte competenti, compresa tra essi la Società concessionaria o un suo rappresentante.

I lavori saranno eseguiti sotto la diretta vigilanza di funzionari tecnici del Regio demanio, per assicurare la regolare esecuzione di essi. Detti funzionari avranno il diritto, nell'interesse del Regio demanio, di sindacare, e, se del caso, rifiutare, quei lavori o forniture che comunque non risultassero eseguiti a regola d'arte o non rispondessero ai progetti di cui sopra.

La direzione dei lavori, sempreché il Comitato di vigilanza non decida diversamente secondo le circostanze, competerà, a tutti gli effetti, alla ditta che ne avrà assunta la esecuzione, intendendosi accettati e resi liquidabili i lavori in base alle contabilità e agli stati di avanzamento redatti in contraddittorio con l'assuntore dei lavori dai funzionari tecnici del Regio demanio ed in seguito a regolare collaudo, eseguito da personale tecnico di fiducia del Comitato di vigilanza e poi che sia intervenuta la necessaria approvazione del Comitato medesimo.

In base agli atti di avanzamento prodotti nel modo suddetto, saranno fatte anticipazioni.

Analogo procedimento sarà seguito per i lavori di utilità comune del Regio demanio e della Società concessionaria, che debbono essere eseguiti a spese del primo o a spese comuni, al di fuori della zona della concessione. Per questi lavori la Società concessionaria avrà facoltà di seguirne l'andamento e far presenti al Comitato di vigilanza i suoi eventuali rilievi.

Art. 9.

Ampliamento della zona edificatoria.
Strada di collegamento.

La parte di zona già di demanio forestale, compresa fra Torre Saracena e Mastefana, nelle colline di Santa Cesaria, ceduta al signor Saverio Sticchi, per trasformarla in suoli edificatori, dovrà restare destinata a zona edificabile.

Siccome interessa al Regio demanio, per il sollecito incremento edilizio della stazione termale, che siano resi al più presto edificatori sia la zona ex demaniale di Stato, compresa fra Torre Saracena e Mastefana, ceduta a tale oggetto al signor Saverio Sticchi, come pure i terreni adiacenti a quelli della collina soprastante agli attuali fabbricati, così il Regio demanio assume a suo carico la costruzione di un tronco di strada, che colleghi le Regie terme alla detta collina e alla via provinciale di Poggiardo, strada della lunghezza di circa metri 3000, riportata nel primo progetto redatto dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, secondo la pianta allegata, nella quale è indicato in verde il tracciato della strada di cui si tratta (allegato *B*).

La Società concessionaria, in considerazione del fatto che la strada si svolge in massima parte su terreni di sua proprietà, rendendoli zone edificabili, non soltanto cede gratuitamente al Regio demanio il suolo occorrente alla costruzione della detta strada, in quanto è di sua proprietà, ma anche si obbliga di contribuire nella spesa occorrente alla detta costruzione ed al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni, nella misura di due quinte parti della spesa che il Regio demanio andrà a sopportare, e fino alla concorrenza massima di L. 200.000 per l'intera suaccennata strada.

Il versamento del contributo, fino alla somma massima di L. 100.000, sarà effettuato dalla Società concessionaria, in ragione di due quinti dell'importo risultante dagli stati di avanzamento dei lavori relativi alla prima metà della strada; il successivo versamento, nelle stesse proporzioni e fino alla somma massima complessiva di L. 200.000, sarà fatto al compimento della strada suddescritta.

Per l'ulteriore sviluppo, oltre i tre chilometri, che il Regio demanio intendesse dare alla strada, la Società concessionaria rimane esente da ogni contributo, limitandosi alla cessione gratuita del suolo occorrente.

La Società concessionaria dovrà cedere i suoli edificatori della zona ex demaniale ad un prezzo non superiore a L. 5 a metro quadrato, per i primi diecimila metri quadrati, imponendo l'obbligo agli acquirenti di costruire compiutamente entro due anni dalla data di acquisto.

Il Regio demanio infine si impegna a dare un soccorso per la costruzione di una funicolare che congiunga la zona termale alla collina di Santa Cesaria, quando, a suo insindacabile giudizio, lo sviluppo edilizio sulle dette zone edificatorie sarà tale da dimostrarne l'utilità e la convenienza.

Art. 10.

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Società concessionaria provvederà, a spese dell'esercizio, alla manutenzione delle proprietà concessele, comprese le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, anche se dovute a difetto originario di costruzione, necessarie per conservare in istato buono e lodevole le proprietà demaniali.

E' del pari tenuta a conservare e rinnovare, a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'azienda, arredamenti, attrezzi, mobili, mobilia, materiali di magazzino, di guardaroba, ecc.

La Società concessionaria è inoltre obbligata a mantenere, sempre a spese dell'esercizio, le strade nell'interno della zona demaniale ed a mantenere e fare coltivare colla massima cura i giardini od aiuole che sorgessero nell'interno della zona demaniale.

I preventivi dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della Società concessionaria, sono subordinati

all'approvazione preventiva del Comitato di vigilanza al quale è demandata anche l'approvazione dei consuntivi, redatti in contraddittorio tra la Società esercente e l'Ufficio demaniale delle Regie terme.

Art. 11.

Imposte e tasse.

La Società concessionaria dovrà pagare in proprio l'imposta sulla quota di utili di sua spettanza.

Le tasse e le sovrimposte comunali e provinciali relative ai beni concessi graveranno sull'esercizio. Le imposte invece che gravano gli immobili compresi nella concessione saranno a carico del Regio demanio.

Art. 12.

Divieto di subconcessioni e di esercizi concorrenti.

E' assolutamente vietato alla Società concessionaria di cedere a terzi, in tutto o in parte e sotto qualsivoglia forma, l'uso e l'esercizio delle proprietà ad essa affidate.

E' del pari vietato alla Società concessionaria di assumere in esercizio, o prendere in affitto, o, comunque, partecipare direttamente od indirettamente alla gestione di altre sorgenti termali o minerali, oltre quelle contemplate nella presente convenzione, nella ex provincia di Lecce, senza il consenso scritto del Regio demanio. Alla Società concessionaria spetta, però, il diritto di preferenza nelle concessioni delle sorgenti anzidette che il Regio demanio fosse per accordare, sempre nel territorio della ex provincia di Lecce.

E' data facoltà alla Società concessionaria, previa autorizzazione del Regio demanio, di somministrare agli alberghi e pensioni in Santa Cesaria l'acqua termale o minerale delle sorgenti comprese nella presente convenzione, per l'esercizio delle cure, alle condizioni che, di volta in volta, saranno stabilite dal Regio demanio.

Del pari il Regio demanio darà la preferenza alla Società concessionaria per la gestione delle industrie che il Demanio stesso, per iniziativa propria, ritenesse d'impiantare per l'incremento della stazione.

Art. 13.

Vigilanza e controllo della gestione.

Al Regio demanio è riservato il diritto di vigilare e controllare la gestione di contabilità dell'Azienda, sia agli effetti della formazione dei bilanci e della liquidazione degli utili, sia per la tutela in genere delle proprietà concesse, segnatamente per la loro regolare manutenzione.

Uno dei sindaci presso la costituenda Società sarà designato dalla Direzione generale del demanio.

La nomina del presidente della Società e del consigliere delegato è subordinata, volta per volta, all'approvazione del Regio demanio, il quale si riserva la facoltà di chiedere la revoca immediata di tale nomina, senza indicarne la ragione.

La designazione del sindaco a cura del Regio demanio, si intenderà fatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione concedente ed ai soli effetti di cui alla prima parte del presente articolo, fermo il disposto di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947.

Art. 14.

Testimoniali di Stato.

Entro il 31 dicembre 1931 si procederà dai rappresentanti del Regio demanio e della Società concessionaria all'aggiornamento dei testimoniali di Stato compilati in dipendenza delle precedenti convenzioni e vi saranno uniti i tipi rappresentativi delle proprietà immobiliari.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della convenzione saranno conferiti nell'esercizio.

I testimoniali, sia principali che suppletivi, stesi in due esemplari debitamente firmati, varranno a tutti gli effetti di consegna.

Art. 15.

Assicurazione degli stabilimenti.

La Società concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi e del fulmine, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari, gli annessi edifici ed il loro arredamento, pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale. La spesa relativa farà carico all'esercizio.

Art. 16.

Divieto di lavori non previsti in contratto.
Spesa per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti.

La Società concessionaria non potrà modificare lo stato delle grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli urgenti di pura riparazione e manutenzione di cui all'art. 10, senza il previo assenso dell'Ufficio governativo delle Regie terme e dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione la Società concessionaria sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione del Regio demanio non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Le spese per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti deliberate d'accordo fra Demanio e Società concessionaria faranno carico all'esercizio.

Art. 17.

Stagione di cura e pubblicità.

Gli stabilimenti termali dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 1° luglio, nè potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

L'apertura sarà annunziata per cura della Società concessionaria almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovrà darsi la massima diffusione.

Un esemplare di tali avvisi sarà, prima della pubblicazione, inviato alla Direzione generale del demanio a cui è riservata la facoltà di introdurre le aggiunte e modificazioni che crederà del caso.

E' fatto obbligo alla Società concessionaria di provvedere nel modo più efficace per la pubblicità relativa all'azienda, sia direttamente, sia partecipando alle speciali associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

Il Regio demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicità che giudicherà non convenienti.

Art. 18.

Zona di mare antistante alle grotte.

Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non accordare a persone o ad ente diverso

dalla Società concessionaria permessi per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nella zona di mare antistante al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida, Gattulla e Solfarata, e lateralmente alle grotte stesse per un tratto di 500 metri.

Art. 19.

Concessione di spazio marino per uso balneare.

E' consentito alla Società concessionaria di utilizzare gratuitamente, ed esclusivamente per impianti destinati all'esercizio dei bagni marini, la zona di cui al precedente articolo e quella di metri quadrati 5000 di suolo demaniale ed annesso specchio acqueo, in località « Archi », delimitata a sud ed a est dal mare, a nord e ad ovest dalle strade vecchie di Torre e di Porto Miggiano.

E' espressamente inteso che anche l'esercizio dei predetti bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti della presente convenzione e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'azienda, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale, sugli utili netti, a favore del Regio demanio.

Art. 20.

Rappresentanza locale della Società concessionaria.

Un rappresentante della Società concessionaria dovrà fissare la sua residenza negli stabilimenti termali durante tutta la stagione di cura per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dell'esercizio.

Art. 21.

Bagni gratuiti.

Sarà obbligo della Società concessionaria di fornire a 120 poveri, divisi in quattro gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di 15 giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.

Dietro prescrizione della Direzione sanitaria delle Regie terme saranno altresì concessi, a quelli fra i predetti poveri che ne abbiano bisogno, i bagni in vasca di 3ª classe e l'applicazione delle fangature.

Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei tre comuni di Santa Cesaria, Minervino ed Ortelle.

Avranno però la precedenza i poveri designati dall'Amministrazione provinciale, la quale ne comunicherà l'elenco all'Intendenza di finanza di Lecce entro il 15 aprile di ogni anno.

Per i residuali posti l'ammissione dei poveri sarà fatta dall'Intendenza di finanza di Lecce, sentito il medico provinciale.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata a detta Intendenza per mezzo del podestà del Comune di residenza non più tardi del 15 aprile ed in essa saranno chiaramente indicati cognome, nome, paternità, condizione ed età del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di povertà rilasciato dal podestà del Comune di provenienza e confermato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed il certificato del medico condotto del Comune di provenienza.

La domanda ed i certificati saranno redatti in carta libera.

Spetta alla Società concessionaria di stabilire i termini e gli orari per le cure dei poveri.

Art. 22.

Servizio igienico-sanitario.

La Società concessionaria è obbligata a organizzare un regolare servizio igienico-sanitario con apposito direttore.

Tale organizzazione e la scelta del direttore sanitario dovranno riportare l'approvazione del Regio demanio, che si pronuncerà sentita la Direzione generale della sanità pubblica.

La Società concessionaria sarà inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti le saranno impartite a termini della legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

Art. 23.

Spese diverse a carico esclusivo del Regio demanio.

La Società concessionaria è obbligata ad anticipare, su richiesta del Regio demanio, le spese di qualsiasi natura che fanno carico al Regio demanio medesimo per il funzionamento del Comitato di vigilanza e per l'esercizio della vigilanza stessa, quelle per l'Ufficio governativo delle Regie grotte termali, nonchè tutte le altre spese che siano autorizzate dal Regio demanio, entro il limite massimo degli utili netti conseguiti nell'ultimo esercizio.

Di tali anticipazioni la Società concessionaria si rimborserà, senza interessi, all'atto del riparto degli utili portati dal bilancio annuale.

Le somme anticipate, eccedenti la quota di utili spettanti al Demanio, saranno da questo rimborsate alla Società concessionaria.

Art. 24.

Cauzione.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte la Società concessionaria presterà la cauzione di L. 100.000 entro un anno dal giorno in cui sarà approvata la presente convenzione. La cauzione sarà formata in titoli del debito pubblico o buoni del tesoro al corso di borsa da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Il Regio demanio è autorizzato, nei casi di inadempienza o di violazione di qualunque dei patti o condizioni della presente convenzione, a trattenere in tutto o in parte, senza bisogno di pronuncia giudiziaria e soltanto a seguito di notifica amministrativa, la somma di L. 100.000, costituente la cauzione di sopra indicata.

Conseguentemente le cauzioni prestate in base alle precedenti convenzioni saranno svincolate e restituite non appena approvata la presente convenzione, a meno che la Società concessionaria non preferisca di farne la voltura a garanzia della presente convenzione.

Art. 25.

Arbitrato per la interpretazione ed esecuzione della convenzione.

I dubbi e le controversie che potranno sorgere circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o circa la loro esecuzione, quando non possano essere risoluti di accordo tra il Regio demanio e la Società concessionaria, saranno deferiti ad un unico arbitro, estraneo all'Amministrazione finanziaria, nominato dal Ministro per le finanze, d'accordo con la Società concessionaria.

Art. 26.

Inadempienze o violazioni della Società concessionaria.

Qualora la Società concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Regio demanio avrà facoltà di procedere, a rischio e pericolo e in luogo e per conto della Società concessionaria medesima, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Società concessionaria, ove ritenga ciò necessario o conveniente, affinchè, entro un congruo termine, che sarà dal Regio demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine senza che la Società concessionaria abbia ottemperato alla fattale ingiunzione, il Regio demanio applicherà senz'altro alla ditta una penalità non minore di L. 1000 nè maggiore di L. 5000, oltre il risarcimento dei danni.

Qualora, ciò malgrado, la Società concessionaria persista nella inosservanza e nella resistenza contestatale, come anche nei casi in cui la Società stessa:

1° non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabilito;

2° non provveda all'esercizio della concessione oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la stagione balneare l'esercizio stesso senza giustificato motivo;

3° eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza contravvenendo all'art. 12;

4° non presenti al Regio demanio i relativi bilanci annuali;

il Regio demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salva alla Società concessionaria la facoltà di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale, di cui al precedente articolo.

Art. 27.

Effetti della rescissione della convenzione.

La rescissione della convenzione a termini del precedente articolo importerà in pieno il diritto del Regio demanio di incamerare la cauzione di cui all'art. 24 a titolo di penalità e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione e diritto.

Inoltre la Società concessionaria avrà l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Regio demanio, proprietario, le grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza sia della presente che delle precedenti convenzioni.

Il Regio demanio sarà tenuto unicamente a corrispondere alla Società concessionaria un compenso equivalente, senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti.

Art. 28.

Scioglimento del contratto per forza maggiore.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle quattro grotte venissero a mancare o le dette grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto, a termine dell'art. 1578 del Codice civile, la Società concessionaria dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Regio demanio tutto quanto rimane delle grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione.

Art. 29.

Definizione delle contestazioni in corso.

La presente convenzione sostituisce le precedenti in data 25 maggio 1913, 20 giugno 1921 e 1° aprile 1927 e con essa si intendono troncate e definite nel modo più assoluto le contestazioni sorte o che potessero sorgere in dipendenza dell'applicazione delle convenzioni medesime.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di 10 fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate 34 e righi 14 della trentacinquesima, e di esso, meno degli allegati, cui le parti rinunziano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai qui convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Firmato: VALERIO MARANGONI fu Giuseppe
SAVERIO STICCHI fu Oronzo
TOSTI CARLO di Antonio, *funzionario rogante.*

N. 10179. ALLEGATO *A*.

Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n 947, recante provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte demaniali di Santa Cesaria;

Visto l'art. 94 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuto che si deve procedere alla stipulazione di una nuova convenzione nei confronti della Società esercente quel compendio termale demaniale;

Delega

il gr. uff. dott. Valerio Marangoni, direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a sottoscrivere la detta convenzione in rappresentanza del Regio demanio dello Stato.

Roma, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Controfirmato: V. MARANGONI
S. STICCHI
TOSTI, *funzionario rogante.*

In conformità dell'originale, constante di più fogli e di due allegati, ciascuno munito delle firme prescritte, la presente copia autentica in carta semplice nell'esclusivo interesse dello Stato, con annessa pianta corrispondente all'allegato *B* dell'originale, si rilascia a richiesta della Direzione generale del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.

Roma, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII

Il funzionario delegato ai contratti:
TOSTI dott. CARLO di Antonio.

Visto, p. *Il Ministro per le finanze*:
V. MARANGONI.

N.B. — La pianta di cui all'art. 9 della convenzione, formante l'allegato *B*, sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1254.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 929.

Determinazione delle Amministrazioni, degli Enti ed Istituti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387 (prorogato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere collocati fuori ruolo per prestarvi servizio, in numero non superiore a sei, oltre che presso le Amministrazioni e gli Enti previsti da disposizioni speciali, inclusi nel seguente elenco, anche presso le Amministrazioni, gli Enti ed Istituti qui sotto indicati:

Ministero degli affari esteri, per incarichi all'estero, con carattere continuativo, disposti a richiesta del predetto Ministero;

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

Istituto nazionale per l'esportazione;

Istituto internazionale di agricoltura;

Camera agrumaria di Messina;

Istituto nazionale di economia agraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1255.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1930, n. 930.

Facoltà di completare le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, mediante passaggio dei funzionari civili del soppresso Real corpo delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, col quale fu provveduto all'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, concernente i provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di coordinare ed integrare la disposizione regolamentare relativa al completamento dei quadri degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, con quella relativa al collocamento fuori ruolo di trenta ufficiali addetti all'Azienda foreste demaniali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti degli ufficiali della Milizia nazionale forestale collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, sono — nella misura massima di un quindicesimo — considerati disponibili anche ai fini del passaggio nella Milizia dei funzionari del soppresso Real corpo delle foreste che ne fecero domanda all'atto della costituzione della Milizia stessa.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1256.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 923.

Classificazione in prima categoria del Civico Monte di pietà di Trieste.

N. 923. R. decreto 2 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Civico Monte di pietà di Trieste viene dichiarato di prima categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1257.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 924.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Nido Luisa D'Annunzio », in Fiume.

N. 924. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto dell'Opera pia « Nido Luisa D'Annunzio », in Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Ritenuta l'urgente necessità di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro è sciolto ed è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto il gr. uff. ing. Emilio Venezian.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(4080)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1930.
Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in Genova, ad istituire un proprio ufficio di corrispondenza nel comune di Taggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduti gli articoli 39 e 42 lettera *d*) delle norme regolamentari per l'esecuzione del su citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27 del 2 febbraio successivo e modificato con decreto interministeriale del 18 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda avanzata dall'Istituto di credito agrario per la Liguria in data 13 dicembre 1929;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, è autorizzato ad aprire un proprio ufficio di corrispondenza nel comune di Taggia.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per la pubblicazione.

Roma, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4081)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/251/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Emilio di Maria, nato a Trieste, il 17 febbraio 1887 e residente a Trieste, Rozzol n. 41, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kuret nata Sirca di Giovanni, nata il 27 agosto 1887, moglie;
2. Egidia di Emilio, nata il 24 aprile 1913, figlia;
3. Blanca di Emilio, nata il 1° febbraio 1915, figlia;
4. Nerina di Emilio, nata il 7 febbraio 1918, figlia;
5. Arduino di Emilio, nato il 3 ottobre 1919, figlio;
6. Albano di Emilio, nato il 26 novembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2459)

N. 11419/361/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Rodolfo fu Antonio, nato a Trieste il 13 aprile 1876 e residente a Trieste, Trebiciano 203, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2462)

N. 11419/360/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Antonio fu Giorgio, nato a Trieste il 27 dicembre 1876 e residente a Trieste, Trebiciano 56, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Kralj nata Cuk di Matteo, nata il 22 agosto 1879, moglie;
2. Vittoria di Antonio, nata il 7 gennaio 1907, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 15 novembre 1908, figlio;
4. Giuseppina di Antonio, nata il 19 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2463)

N. 11419/359/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 6 dicembre 1863 e residente a Trieste, Trebiciano 163, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Anna Kralj nata Mozina fu Matteo, nata il 27 giugno 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2464)

N. 11419/353/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Maria ved. di Antonio nata Grgic, nata a Trieste il 23 gennaio 1865 e residente a Trieste, Trebiciano 103, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Eugenia fu Antonio, nata il 12 settembre 1897, figlia;
2. Pietro fu Antonio, nato il 30 giugno 1904, figlio;
3. Giovanni fu Antonio, nato il 3 giugno 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2465)

N. 11419/351/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Rosa ved. di Antonio nata Kralj, nata a Trieste il 24 febbraio 1881 e residente a Trieste, Trebiciano 193, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 20 settembre 1904, figlio;
2. Vittorio fu Antonio, nato il 12 dicembre 1906, figlio;
3. Cristina fu Antonio, nata il 14 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2466)

N. 11419/347/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Maria ved. di Antonio fu Martino Grgic, nata a Trieste il 16 aprile 1872 e residente a Trieste, Trebiciano 151, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Valentino fu Antonio, nato il 12 febbraio 1892, figlio;
2. Emilio fu Antonio, nato il 21 giugno 1901, figlio;
3. Angela fu Antonio, nato il 21 giugno 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2467)

N. 11419/345/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Giuseppina ved. di Antonio nata Ciuk, nata a Trieste il 12 maggio 1870 e residente a Trieste, Trebiciano 157, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Ermanno fu Antonio, nato il 2 aprile 1905, figlio;
2. Paolina fu Antonio, nata il 10 febbraio 1907, figlia;
3. Augusto fu Antonio, nato il 15 maggio 1901, figlio;
4. Vittorio fu Antonio, nato il 21 marzo 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2468)

N. 11419/343/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Antonio fu Bortolo, nato a Trieste il 1° gennaio 1867 e residente a Trieste, S. Croce 337, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kralj nata Cossutta di Antonio, nata il 27 luglio 1875, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 21 febbraio 1906, figlio;
3. Vittorio di Antonio, nato il 29 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2469)

N. 11419/340/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Antonio fu Giovanni, nato a Elsane il 10 gennaio 1858 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore 471, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Frank nata Sirza di Antonio, nata il 22 giugno 1864, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 31 agosto 1897, figlio;
3. Anna di Antonio, nata il 31 ottobre 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2470)

N. 11419/337/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giuseppe di Giovanni, nato a Eriacci il 7 maggio 1873 e residente a Trieste, via Industria n. 2, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Frank nata Novak di Antonio, nata il 13 luglio 1864, moglie;
2. Agostino di Giuseppe, nato il 25 dicembre 1899, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2471)

N. 11419-17661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Korosic fu Giacomo, nato a Trieste il 19 novembre 1866 e residente a Trieste, via dei Mirti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Korosic è ridotto in « Corsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Korosic nata Beretta fu Pietro, nata il 13 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2497)

N. 11419-18880.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aurelio Kohl fu Augusto, nato a Trieste il 28 maggio 1895 e residente a Trieste, via del Ponte n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colle »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aurelio Kohl è ridotto in « Colle ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kohl nata Tomasich di Augusto, nata il 28 settembre 1898, moglie;
2. Arduino di Aurelio, nato il 14 aprile 1920, figlio;
3. Livio di Aurelio, nato l'8 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2502)

N. 11419-19974.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Knabe fu Luigi, nato a Trieste il 28 novembre 1875 e residente a Trieste, via Coroneo n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ragazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Knabe è ridotto in « Ragazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2503)

N. 11419-14289.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Keber fu Giovanni, nato a Sesana il 19 giugno 1885 e residente a

Trieste, via Paduina n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cheberi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Keber è ridotto in « Cheberi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2504)

N. 11419-17425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Karnell fu Michele, nata a Trieste il 18 agosto 1884 e residente a Trieste, via Zanetti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Karnell è ridotto in « Carnelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2505)

N. 11419-11156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Kalebic Giuseppe fu Marino, nato a Trieste l'11 dicembre 1888 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calabi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalebic Giuseppe è ridotto in « Calabi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcella Kalebic nata Demartini di Davide, nata il 1° gennaio 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2506)

N. 11419-12982.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Iust fu Carlo, nato a Vienna il 9 marzo 1906 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Iust è ridotto in « Giusti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2507)

N. 11419-11533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Menotti Jenko di Antonio, nato a Trieste il 20 luglio 1907 e residente a Trieste, Servola n. 340, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ienco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Menotti Jenko è ridotto in « Ienco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2508)

N. 11779.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kamuscek Giovanni di Cividale;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1906, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cividale e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Rilevato che il richiedente ha dimostrato di appartenere per origine ai territori delle nuove Provincie;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Kamuscek Giovanni del fu Andrea e della Sanrin Caterina, nato a Cividale l'11 febbraio 1894 e residente a Cividale è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kamuscek in « Camussi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il Prefetto.

(4063)

N. 7670.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Milcenich, nata a Fiume il 21 agosto 1902 da Natale e da Anna Capudi, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milcenni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Milcenich è ridotto nella forma italiana di « Milcenni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(1936)

N. 5756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Luigi Mouton, nato a Fiume il 10 giugno 1886 da Giuseppe e da Anna Franzetich, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Monti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Mouton è ridotto nella forma italiana di « Monti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Rock, nata a Trieste il 2 maggio 1887, moglie;
2. Ferruccio, nato a Fiume il 28 luglio 1912, figlio;
3. Lidia, nata a Fiume il 15 maggio 1914, figlia;
4. Manlio, nato a Fiume il 18 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: VIVORIO.

(1937)

N. 8222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Matteo Vladovich, nato a Borgo Erizzo il 12 agosto 1901 da Matteo e da Danizza Musap, residente a Fiume, e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valderi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Matteo Vladovich è ridotto nella forma italiana di « Valderi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: VIVORIO.

(1938)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 luglio 1930 - Anno VIII

(4083)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina a componente il Consiglio provinciale sanitario di Bari.

Si comunica che con R. decreto 5 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti addì 21 stesso mese, registro n. 4 Interno, foglio n. 108, il signor prof. Donato Gargasole è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Bari pel triennio 1930-32, in sostituzione del signor dott. Giuseppe Bottalico, deceduto.

(4071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Polla, in provincia di Salerno, con decreto 30 giugno 1930 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(4072)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 2 luglio 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Gruaro, provincia di Venezia, con orario limitato di giorno.

(4075)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 1° luglio 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Rag. Giuseppe Norlenghi a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Mantova;

Rag. Vittorio Fezzi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Bolzano.

Roma, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

(4070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 154.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.16	Oro	368.31
Svizzera	371.18	Belgrado	33.80
Londra	92.88	Budapest (Pengo)	3.31
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	222.63	Norvegia	5.115
Belgio	2.668	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.127
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.65
Peso Argentino Oro	15.65	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	6.90	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	81.40
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50%	75.225

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.